

Legge regionale 08 febbraio 1994, n.18

Modifiche alla L.R. 6 settembre 1993, n. 67 concernente "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio".

ARTICOLO 1

1. L'art. 2, comma 2, lettera e), della LR 6 settembre 1993, n. 67 e' sostituito dal seguente:

"e) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni a livello regionale;

- FITA-CNA
- FRAT-Confartigianato
- SASA
- FILT
- CGIL
- FIT
- CISL
- UIL-TRASPORTI
- ASA-TAXI

2. L'art. 2, comma 10, della LR 6 settembre 1993, n. 67 e' sostituito dal seguente:

"10. Ai membri della Commissione e' attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di 12 sedute all'anno, un gettone di presenza di L. 100.000, nonche' l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalita' previste per i dirigenti regionali".

ARTICOLO 2

1. L'art. 4 comma 1 e 2 della LR 6 settembre 1993 n. 67 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della Provincia in cui svolgono le proprie attivita', coloro che, in possesso del requisito di idoneita' morale secondo quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 5, nonche' dei requisiti di cui al comma 4 lett. b) o c) dell'art. medesimo, risultino titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. Sono inoltre iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sessione del ruolo della Provincia in cui abbiano

esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del requisito di idoneità morale secondo quanto stabilito al comma 2, del successivo art. 5, nonché dei requisiti di cui al comma 4 lett. b) o c) dell'art. medesimo, abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione, nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo".

ARTICOLO 3

1. L'art. 5, comma 4, della LR 6 settembre 1993 n. 67 è sostituito dal seguente:

"4. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del DL 30-4-1992 n. 285, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarozzetta;
- c) possesso del titolo professionale di capitano, ovvero di capotimoniere, conduttore di motoscafo e pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al DPR 28-6-49 n. 631 e successive modificazioni e integrazioni ed al DM 16-2-1971, nonché della qualifica di "autorizzato" ai sensi del citato DPR 631/49, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante".

ARTICOLO 4

1. All'art. 6, comma 2, della LR 6 settembre 1993 n. 67 è aggiunta la seguente lettera:

"f) un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale designato dalla Giunta Regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale".

2. L'art. 6, comma 12, della LR 6 settembre 1993 n. 67 è sostituito dal seguente:

"12. Ai membri e al Segretario della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per

un massimo di 12 sedute l'anno un gettone di presenza di L. 100.000, ai membri della Commissione e' attribuita l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalita' previste per i dirigenti regionali. Al Segretario della Commissione e' attribuita l'indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per la qualifica di appartenenza".

ARTICOLO 5

1. Coloro che erano in possesso, alla data di entrata in vigore della LR 6 settembre 1993 n. 67, dei requisiti previsti dall'art. 4 della medesima legge, ad eccezione di quelli dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e dei limiti di eta' originariamente previsti, possono presentare, entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, domanda scritta per l'iscrizione di diritto nel ruolo con le modalita' stabilite da detto art. 4.

Firenze, 8 febbraio 1994.

CHITI